

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

**Ricorso con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e richiesta di autorizzazione
alla notifica ex art. 151 c.p.c**

Per la sig.ra Samantha Forza, nata a Benevento (BN) il 29/09/1987 e residente in Cerreto Sannita (BN) alla via Fiori n.14, cod. fisc.: FRZSNT87P29A783Q, elettivamente domiciliata in Cerreto Sannita (BN) alla via A. Mazzearella n.38, presso lo studio dell'avv. Umberto Iacobelli (cod. fisc.: CBLMRT87T21L086W), che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di p.e.c. avvumbertoiacobelli@puntopec.it o al numero di fax 0824/861287.

-ricorrente-

contro

- Ministero dell'Istruzione (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere n.76/A – 00153 Roma;
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede alla via Ponte della Maddalena n.55 - 80142 Napoli (NA);
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VIII, Ambito territoriale di Benevento (c.f.: 80039860632), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Piazza Ernesto Gramazio n.2-3 - 82100 – Benevento (BN);
- tutti difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e domiciliati *ex lege* presso gli uffici di quest'ultima alla Via Armando Diaz n.11 - 80134 Napoli (NA) – p.e.c.: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-



e nei confronti di

Casella Maria, Papa Angela, Tedesco Carolina, Santomassimo Manuela, Cefalo Giovanna, Marotta Caterina, Bizzarro Giuseppina, Della Morte Michela, Cardone Valeria, Pepe Paolo Ernesto, Refruga Silvana, Lepore Laura e, per quanto qui rileva, di tutti i docenti, iscritti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze, destinatari, in luogo della ricorrente, della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023;

avverso

la mancata attribuzione, all'odierna ricorrente, della supplenza di lungo periodo sulla base del punteggio riconosciuto, delle preferenze espresse e delle disponibilità di sedi scolastiche;

per l'accertamento del diritto

della prof.ssa Forza Samantha all'assegnazione della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche ad essa spettante per l'anno scolastico 2022/2023, nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante, con conseguente rettifica, *in parte qua*, dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite, previa disapplicazione, ove occorra, degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

* * * * *

Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il personale docente per l'anno scolastico 2022/2023, con particolare riferimento al bollettino pubblicato con decreto del 07/09/2022 e quelli successivi, laddove in spregio alla



posizione in graduatoria ed al punteggio, la ricorrente veniva completamente saltata dall'U.S.P. di Benevento nelle convocazioni e nelle assegnazioni, il quale attribuiva supplenze, su sedi da lei indicate nella domanda, a docenti collocati in posizione inferiore.

FATTO

- La prof.ssa Samantha Forza è inserita nelle graduatorie G.P.S., le quali – com'è noto – sono strutturate in due fasce (su base provinciale), aggiornate con cadenza periodica in relazione alla posizione degli iscritti ed utilizzate per l'assegnazione dei contratti a tempo determinato.

In particolare, la ricorrente:

- nelle GPS per la classe di concorso A022 per la scuola secondaria di I grado, è collocata alla posizione n.45, con punti 90;
- nelle GPS per la classe di concorso A011 per la scuola secondaria di II grado, è collocata alla posizione n.71, con punti 66;
- nelle GPS per la classe di concorso A012 per la scuola secondaria di II grado, è collocata alla posizione n. 79, con punti 77;
- nelle GPS incrociate Sostegno per la scuola secondaria di I grado, è collocata alla posizione n. 189;
- nelle GPS incrociate Sostegno per la scuola secondaria di II grado, è collocata alla posizione n. 495.

- Orbene, in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, la ricorrente, in data 11/08/2022, presentava istanza telematica ([all.to n.1](#)) sulla piattaforma online del Ministero dell'Istruzione, protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8605885.11-08-2022, finalizzata all'assegnazione, per l'a.s. 2022/2023 delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.



Nella domanda la ricorrente esprimeva le preferenze richieste, indicando gli insegnamenti: A011 – Discipline letterarie e latino; A012 – Discipline letterarie nelle scuole secondarie di II grado; A022 – Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di I grado; ADMM – Sostegno e ADSS – Sostegno - sia per le GPS fascia 2 che per le GPS incrociate Sostegno Fascia 2 - nonché le sedi scolastiche, con specifica indicazione altresì del tipo di contratto (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche) e tipo di posto (comune e/o sostegno).

Preme evidenziare che tutti i docenti, tra cui la ricorrente, erano costretti ad esprimere le preferenze in assenza dell'elenco delle disponibilità delle sedi, il quale veniva pubblicato dall'U.S.P. solo il 07/09/2022 ([all.to n.5](#)), vale a dire quando il termine per la presentazione delle domande era già scaduto e ciò ad ulteriore riprova delle irregolarità che hanno caratterizzato tutto l'operato dell'amministrazione resistente.

- In data 07/09/2022 l'USP di Benevento pubblicava l'elenco dei destinatari delle nomine per le supplenze, con indicazione delle relative sedi ([decreto n.5793](#) e I bollettino), e, a seguire, il 23/09/2022 ([decreto n.6554](#) e II bollettino), il 03/10/2022 ([decreto n.6785](#) e III bollettino) e il 11/10/2022 ([decreto n.7000](#) e IV bollettino).

- La ricorrente rimaneva esclusa da tutte le convocazioni, non vedendosi assegnare alcuna delle supplenze, i cui posti liberi e/o disponibili, via via emersi nei vari turni di convocazione, sono stati assegnati a soggetti collocati in graduatoria in posizione successiva alla ricorrente e con punteggio inferiore.

Ed infatti:

nel I turno di convocazione:



- a) la supplenza annuale, sul medesimo insegnamento e sede indicata dalla ricorrente – classe di concorso A022, presso I.C. E. De Filippo di Morcone (BN) - è stata assegnata a Casella Maria, la quale si trova in GPS nella posizione 121, con punti 60,5, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;
- b) la supplenza annuale – classe di concorso A022, presso I.C. E. De Filippo di Morcone (BN) - è stata assegnata a Papa Angela, la quale si trova in GPS nella posizione 194, con punti 41, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;
- c) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso I.C. Mario De Mennato di Ponte (BN) - è stata assegnata a Tedesco Carolina, la quale si trova in GPS nella posizione 177, con punti 44, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

nel II turno di convocazione:

- a) la supplenza annuale – classe di concorso A022, presso I.C. Scuola Secondaria di I grado di Montesarchio (BN) - è stata assegnata a Cefalo Giovanna, la quale si trova in GPS nella posizione 56, con punti 85, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;
- b) la supplenza annuale – classe di concorso A022, presso I.C. E. De Filippo di Morcone (BN) - è stata assegnata a Cardone Valeria, la quale si trova in GPS nella posizione 67, con punti 82, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;
- c) la supplenza annuale – classe di concorso A022, presso I.C. A. Abbamondi di Vitulano (BN) - è stata assegnata a Pepe Paolo Ernesto, il quale si trova in GPS



nella posizione 72, con punti 80, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

d) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso I.C. Mario De Mennato di Ponte (BN) - è stata assegnata a Santomassimo Manuela, la quale si trova in GPS nella posizione 55, con punti 85, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

e) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso I.C. Scuola Secondaria di I grado di Montesarchio (BN) - è stata assegnata a Marotta Caterina, la quale si trova in GPS nella posizione 60, con punti 84, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

f) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso I.C. Sez. di Durazzano - è stata assegnata a Bizzarro Giuseppina, la quale si trova in GPS nella posizione 62, con punti 83,5, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

g) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso I.C. Leonardo Da Vinci di Limatola (BN) - è stata assegnata a Della Morte Michela, la quale si trova in GPS nella posizione 66, con punti 82,5, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

h) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso L. Shabran di San Marco Dei Cavoti (BN) - è stata assegnata a Refruga Silvana, la quale si trova in GPS nella posizione 79, con punti



76,5, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

i) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso L. Shabran di San Marco Dei Cavoti (BN) - è stata assegnata a Di Lorenzo Luigia, la quale si trova in GPS nella posizione 199, con punti 39,5, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

nel III turno di convocazione:

a) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso L. Shabran di San Marco Dei Cavoti (BN) - è stata assegnata a Lepore Laura, la quale si trova in GPS nella posizione 84, con punti 76, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti;

b) una supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso A022, presso CTP Lucarelli di Benevento (BN) - è stata assegnata a Refruga Silvana, la quale si trova in GPS nella posizione 79, con punti 76,5, così scavalcando la prof.ssa Forza che, come detto, si trova in posizione n. 45, con 90 punti.

- A fronte delle mancate convocazioni la ricorrente con p.e.c. del 07/09/2022 proponeva [reclamo](#), con il quale denunciava le riscontrate irregolarità, che però rimaneva priva di riscontro da parte dell'amministrazione resistente, come pure restavano senza alcun riscontro le lettere di diffida ([all.to n.24](#) e [all.to n.30](#)) inviate dal sottoscritto avvocato.



- L'esclusione della ricorrente dalle varie tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche, operate dall'USP di Benevento, è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020 (sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) e dell'ordinanza Ministeriale n.112 del 06/05/2022 (sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo);

Violazione e falsa applicazione della Circolare Ministeriale n.28597 del 29/07/2022, contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze a personale docente, educativo ed ATA. Irragionevolezza, abnorme erroneità e manifesta ingiustizia.

Com'è noto, l'art. 2 dell'[Ordinanza Ministeriale n.60/2020](#) e della successiva [n.112/2022](#) prevede che, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 della L. 124/1990, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile procedere col personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, né con i docenti dell'organico dell'autonomia, in subordine alle predette operazioni si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le tipologie indicate al comma 4, lettera a) b) e c), vale a dire: **a) le supplenze annuali**, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data



del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per ore d'insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annuale indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; **c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.**

Occorre altresì premettere che il D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in legge n.15 del 25/02/2022, ha previsto che, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico, l'applicazione della procedura prevista dall'art. 59, comma 4, del D.L. n.73 del 25/05/2021, fosse prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/2023.

Terminate le procedure di cui all'art.59 comma 4 di cui sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023, come precisato dalla [Circolare Ministeriale n.28597 del 29/07/2022](#), avviene secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il D.M. 21 luglio 2022, n. 188.

Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia



nella quale risultino iscritti unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)".

L'istanza deve contenere, ai sensi del comma 3, alcune dichiarazioni da parte dell'aspirante, tra cui: "...b) *le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura*; c) *l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto*; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti; d) *il consenso al trattamento dei dati personali...*".

Il comma 4 prosegue prevedendo che: "*non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto. 5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art.59, comma 4, del Decreto Legge... ...7. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa... 8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico prelude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia resta salva la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente*".

Il termine per la presentazione della domanda, come da [avviso ministeriale dell'01/08/2022 n.28656](#), scadeva il 16 Agosto 2022: a conclusione del periodo compreso tra il 02/08/2022 ed il 16/08/2022, in cui l'Amministrazione rendeva disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate



all'attribuzione degli incarichi per lo svolgimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Infine, l'art. 5 del D.M. n.188 del 21/07/2022, nel disciplinare il sistema informatizzato di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, al comma 2 prevede che *“Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto”*.

Il comma 3, poi, precisa che gli uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nelle GPS e che, in caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate.

Orbene, nel caso in esame la mancata convocazione della prof.ssa Samantha Forza sconta una evidente violazione delle citate disposizioni, posto che:

a) la domanda della ricorrente è assolutamente conforme alle modalità e alle prescrizioni operative del D.M. n.188 del 21/07/2022.

La domanda, infatti, è stata ritualmente inviata in via telematica, sulla piattaforma del Ministero, riportando compiutamente ed in modo chiaro, ai fini della positiva valutazione, i dati richiesti, anche in ordine alle preferenze espresse sugli insegnamenti, sedi scolastiche (con specifica indicazione del codice



meccanografico rispondente alla relativa scuola) e tipologia di supplenza (tutte puntualmente e dettagliatamente indicate);

b) la domanda è tempestiva, in quanto è stata presentata in data 11/08/2022, cioè entro il termine perentorio del 16/08/2022, previsto dall'avviso ministeriale;

c) la ricorrente, pur inserita nelle GPS, classe di concorso A022, alla posizione 45, con punti 90, nelle varie operazioni di nomina è stata superata da docenti che avevano un minor punteggio e collocati in GPS dopo di lei, il che rende ingiusta, irragionevole ed affetta da abnorme erroneità la mancata assegnazione.

Nel caso in esame, quindi, dalla documentazione che si produce, emerge chiaramente che già dal primo turno di nomine del 07/09/2022 siano stati assegnati incarichi di supplenza ad aspiranti docenti collocati in posizione successiva rispetto alla ricorrente e con un punteggio inferiore al suo, evidenziando così l'ingiusta esclusione della prof.ssa Forza dall'elenco dei soggetti destinatari della proposta di stipula dei contratti a tempo determinato, di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per cui la riscontrata esclusione merita in via cautelare l'urgente rettifica nei termini richiesti.

II

Violazione e falsa applicazione del D.M. 241/2021 sotto il profilo dell'errato e anomalo funzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura automatizzata di assegnazione delle supplenze.

Illogicità manifesta, abnorme erroneità e manifesta ingiustizia.



A viziare l'esclusione ha concorso l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze, il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando caos totale in sede di nomina.

Infatti, il Ministero dell'Istruzione per la procedura del reclutamento del personale docente ha adottato un sistema che prevede una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

Orbene, secondo quanto denunciato anche da altre aspiranti docenti e reso noto da diversi quotidiani online e tradizionali, pare che detto algoritmo abbia letteralmente ignorato alcuni docenti considerandoli irragionevolmente ed illegittimamente rinunciatari perché nel turno di nomina non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle da loro indicate nella domanda.

Nella pratica, quindi, sembra che equiparando illogicamente la mancata convocazione all'assenza del docente, la P.A. lo avrebbe inteso come rinunciatario, ignorando ai fini dell'assegnazione il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede, per non aver presentato domanda o per non aver indicato un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnata.

Sostanzialmente, con le operazioni informatizzate adottate per l'anno scolastico 2022/2023 avrebbe rinunciato il soggetto che pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda.



Ebbene, va evidenziato come la mancata assegnazione non può integrare di per se rinuncia alla procedura di conferimento o all'incarico.

Il comma 8 dell'art. 4 del D.M. n.188 del 21/07/2022 prevede, infatti, che *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”*.

La previsione regolamentare, quindi, distingue 3 tipi di rinuncia che si possono così indicare: 1) **rinuncia alla procedura**; 2) **rinuncia all'incarico**; 3) **rinuncia alla sede**.

L'ultima ipotesi si verifica nel caso in cui il docente ha tempestivamente presentato la domanda, ma si è reso disponibile ad essere assunto solo in alcune delle sedi ricadenti nel perimetro nel USP competente.

Quindi, mentre i primi due tipi di rinuncia determinano l'esclusione dalla procedura, la terza no.

Questo perché il docente, omettendo di indicare talune sedi, ha semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura per quelle sedi, ma non rinuncia ad alcun incarico.

Nel caso di specie, la prof.ssa Forza non solo ha indicato tutte le sedi disponibili, ma non ha rinunciato ad alcun incarico, per il semplice fatto che un incarico non le è stato assegnato, per cui appare evidente l'errore interpretativo in cui è incorsa



l'amministrazione scolastica confondendo clamorosamente le due figure di rinuncia sopra indicate.

Pertanto, la mancata assegnazione di un incarico per le classi di concorso e per le sedi richieste deve ritenersi assolutamente illegittima.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Latina – Sez. Lavoro, con l'ordinanza del 28/12/2021 (su procedimento n.2756/2021 R.G.), intervenendo su una questione simile, ha ritenuto fondata la rivendicazione attorea e dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze GPS, ordinando al Ministero dell'Istruzione di assumere il ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda.

L'illegittimo funzionamento dell'algoritmo provoca un'ulteriore anomalia per cui, a seguito del mancato conferimento dell'incarico nella prima tornata di convocazioni, pare che alcuni docenti siano stati esclusi dall'elenco dei nuovi convocati in quanto il sistema non è ripartito dal primo degli aspiranti non convocati nella prima fase.

In sostanza, la mancata convocazione ad un turno di nomine verrebbe equiparata ad una sorta di rinuncia che impedirebbe di partecipare anche alle operazioni successive.

Accade insomma che ad agosto (termine per la presentazione della domanda di attribuzione) gli aspiranti docenti hanno scelto le scuole dove andare ad insegnare in caso di supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, esprimendo la propria preferenza sull'insegnamento e la sede; purtroppo, però, al primo turno di nomine non le hanno ottenute perché hanno convocato su quel posto persone più alte in graduatoria.



Poi, in quelle stesse scuole, sono emersi nuovi posti liberi, messi a disposizione a settembre, in una seconda convocazione.

Essendo stati aggiornati i posti liberi successivamente al primo elenco, l'algoritmo non ha permesso di assegnarli ai primi esclusi nella precedente tornata di nomine, scorrendo la graduatoria con ordine - ripartendo dunque da dove si era fermato, dopo l'ultimo dei convocati la prima volta - così, nella successiva convocazione (e lo stesso è stato in quelle a seguire), gli esclusi al primo giro non sono stati ripescati, considerati paradossalmente ed incomprensibilmente "rinunciati".

Circostanza, questa, riscontrabile anche nel caso di specie.

Osservando infatti i bollettini delle varie convocazioni, sulla medesima scuola indicata dalla ricorrente, l'assegnazione delle supplenze è proceduta ripartendo dalla posizione successiva a quella in cui si era fermato lo scorrimento.

In questo modo, dunque, sono stati scavalcati tanti aspiranti docenti, collocati nelle posizioni più alte della graduatoria, con l'ingiusta e abnorme conseguenza che i nuovi posti liberi sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione successiva a quelli esclusi in precedenza per indisponibilità nelle sedi indicate.

Tale condotta è illegittima, per le ragioni anzidette e per evidente violazione delle prescrizioni regolamentari in materia di conferimento delle supplenze, laddove l'assegnazione delle aspiranti – pur rimessa ad una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso e tipologia di posto indicato delle preferenze espresse – non può certamente disattendere la posizione effettivamente rivestita in graduatoria.

È altresì illogica e manifestamente ingiusta perché finisce con il tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie, favorendo soggetti con punteggio ed in



posizione inferiori, in spregio al merito, alle competenze e ai titoli che, pur nell'osservanza del principio dello scorrimento, devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti con il maggior punteggio e collocati nelle posizioni più alte, proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria.

Ebbene la ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione, né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito, ma, al contrario, con la domanda essa ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicché essa non avrebbe potuto essere ritenuta in alcun modo e per nessuna ragione rinunciataria ai fini dell'incarico e/o della procedura in questione e, pertanto, essa andava nominata sin dal 07/09/2022 I turno di nomine, o per i successivi, assegnataria della supplenza legittimamente spettante in ragione della posizione concretamente occupata in GPS.

* * * * *

Le superiori circostanze integrano a pieno il *fumus boni iuris* della cautela invocata sulla rivendicazione attorea di un incarico a tempo determinato, sussistendo appieno il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza – annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo la preferenza indicata – violato per l'illegittima esclusione comminata dall'USP di Benevento in occasione dei vari turni di nomina.

Quanto al *periculum in mora*, appare evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente viene a subire, soprattutto in termini di perdita di punteggio, compromettendone la legittima aspirazione lavorativa non solo nell'immediato ma



anche in prospettiva, atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza per il corrente anno finirebbe per tradursi inevitabilmente nella mancata attribuzione di relativo ulteriore punteggio.

Trattasi peraltro di supplenze, al più annuali, relative all'a.s. 2022/2023, per le quali non può certo attendersi lo svolgimento di un giudizio ordinario, e certamente tale pregiudizio non sarebbe neppure ristorabile, con dannosi riflessi sulla posizione in graduatoria, inevitabilmente intaccata dal mancato punteggio e da quello indebitamente conseguito dai docenti convocati al suo posto, con indubbie conseguenze negative anche per gli anni successivi, sia in ordine al conferimento delle altre supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente di poter essere immessa un giorno in ruolo.

Va, infine, evidenziato che il mancato conferimento dell'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche sta pregiudicando la ricorrente anche dal punto di vista economico, ritrovandosi dopo anni di lavoro a non percepire uno stipendio.

I superiori motivi, dunque, giustificano a pieno l'emissione di un provvedimento cautelare invocato, anche **indaudita altera parte**.

* * * * *

Si chiede sin da ora di essere autorizzato alla notifica del ricorso con modalità diverse da quelle ordinarie, con autorizzazione alla pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR per la Campania e/o dell'USR per la Campania, ambito territoriale di Benevento, secondo le modalità di cui all'emanando decreto.

Poiché, infatti, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che vantano una posizione di controinteresse alla domandata rettifica ovvero



litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe inidonea alle esigenze di celerità della domanda e comunque assai gravosa considerato il numero dei destinatari e l'oggettiva difficoltà ad individuarne le residenze (non indicate nelle graduatorie, che riportano unicamente i nomi e la data di nascita degli aspiranti), vorrà l'On.le Tribunale adito, ove ritenuto necessario per quanto di interesse, autorizzarne la notifica mediante pubblicazione sul sito internet all'uopo previsto dell'Amministrazione resistente - sezione "Atti di notifica" - indicando nell'emanando decreto modalità e termini della richiedenda notificazione.

Tanto premesso, la prof.ssa Samantha Forza, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., concedere l'invocata cautela, anche inaudita altera parte, ricorrendone l'estrema urgenza, e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina della ricorrente assegnandole una delle supplenze ingiustamente attribuite ad altri candidati in posizione deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda, disponendo, ove occorra, la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore, dettagliatamente indicati nella superiore narrativa;
- autorizzare, ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione parti nel sito dell'Amministrazione



interessata - Ministero dell'Istruzione e/o USR per la Campania e/o USR per la Campania, Ambito territoriale di Benevento;

- Nel merito, accogliere il presente ricorso e, dunque, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Samantha Forza all'assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche, ad essa spettante fra quelle attribuite nei vari turni di convocazione, nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, con ordine al Ministero dell'Istruzione e/o all'USR per la Campania e/o all'USR per la Campania, Ambito territoriale di Benevento di assegnare alla prof.ssa Samantha Forza la supplenza dovuta per l'a.s. 2022/2023, secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, con decorrenza dal primo turno utile (ossia già dal 07/09/2022) delle operazioni di conferimento finora effettuate, nei posti di insegnamento (A022 o sostegno) e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dalla prof.ssa Forza nella relativa domanda e dunque, di assumere la ricorrente con un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati, con conseguente maturazione dell'intero punteggio;

- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente la rettifica, in parte qua, dei decreti e relativi bollettini di convocazione, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi (O.M., D.M. e decreto di nomina supplenze, con relativi elenchi dei destinatari degli incarichi) ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o conseguenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso;

- nel merito, confermare il provvedimento cautelare adottando e dunque il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso, secondo l'ordine di preferenza



espresso nella domanda partecipativa, con maturazione del relativo punteggio e rettifica dei decreti di nomina in parte qua;

- condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, per perdita di chance lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o mancata assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee per fine attività, maturati con decorrenza dal primo turno utile delle convocazioni;

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice ordini all'Amministrazione resistente l'esibizione di tutta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Sempre in via istruttoria, si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria i seguenti atti e documenti:

- 1) Domanda di assegnazione supplenze protocollo
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8605885.11-08-2022;
- 2) Decreto n.4511 del 28/07/2022 di pubblicazione delle GPS;
- 3) Graduatoria scolastica provinciale della Provincia di Benevento;
- 4) Graduatoria scolastica provinciale della Provincia di Benevento del
31/08/2022;
- 5) Decreto n.5785 del 07/09/2022 dell'USP di Benevento di pubblicazione
elenco disponibilità;
- 6) Bollettino delle disponibilità;



- 7) Decreto n.5793 del 07/09/2022 dell'USP di Benevento di pubblicazione del I bollettino;
- 8) Bollettino I turno di nomine;
- 9) Decreto n.6554 del 23/09/2022 dell'USP di Benevento di pubblicazione II bollettino;
- 10) Bollettino II turno di nomine;
- 11) Decreto n.6785 del 03/10/2022 dell'USP di Benevento di pubblicazione III bollettino;
- 12) Bollettino III turno di nomine;
- 13) Decreto n.7000 dell'11/10/2022 dell'USP di Benevento di pubblicazione IV bollettino;
- 14) Bollettino IV turno di nomine;
- 15) Reclamo inviato a mezzo p.e.c. dalla prof.ssa Forza avverso il primo bollettino del 7/9/2022;
- 16) Ricevuta p.e.c. invio reclamo del 7.9.2022;
- 17) Ricevuta p.e.c. di accettazione reclamo del 7.9.2022;
- 18) Ricevuta p.e.c. di consegna reclamo del 7.9.2022;
- 19) Reclamo del 23/09/2022 della prof.ssa Forza;
- 20) Ricevuta p.e.c. invio reclamo del 23.9.2022;
- 21) Ricevuta p.e.c. di accettazione reclamo del 23.9.2022;
- 22) Ricevuta p.e.c. di consegna reclamo del 23.9.2022;
- 23) Reclamo del 04/10/2022 della prof.ssa Forza;
- 24) Lettera di diffida inviata dall'avv. Iacobelli l'08/09/2022 a mezzo p.e.c.;
- 25) Ricevuta p.e.c. di invio lettera di diffida dell'8.9.2022;
- 26) Ricevuta p.e.c. di accettazione lettera di diffida dell'8.9.2022;



- 27) Ricevuta p.e.c. di consegna lettera di diffida dell'8.9.2022;
- 28) Ricevuta protocollazione lettera di diffida;
- 29) P.e.c. dell'USP di Benevento di protocollazione lettera di diffida;
- 30) Lettera di diffida del 24.9.2022 inviata a mezzo p.e.c. dall'avv. Iacobelli;
- 31) Ricevuta p.e.c. di invio lettera di diffida del 24.9.2022;
- 32) Ricevuta p.e.c. di accettazione lettera di diffida del 24.9.2022;
- 33) Ricevuta p.e.c. di consegna lettera di diffida del 24.9.2022;
- 34) Ricevuta di protocollazione lettera di diffida del 24/09/2022;
- 35) P.e.c. dell'Usp di Benevento di protocollazione della lettera di diffida del
24.9.2022;
- 36) Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020;
- 37) Ordinanza Ministeriale n.112 del 06/05/2022;
- 38) Nota n.28597 del 29/07/2022;
- 39) Avviso n.28656 dell'01/08/2022.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che vertendo in materia di pubblico impiego ed essendo la ricorrente titolare di un reddito imponibile inferiore ad €.35.240,04, la presente procedura è esente da contributo unificato.

Cerreto Sannita, li 26.10.2022.

Avv. Umberto Iacobelli

